

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Con ricorso n. 1075488 del 10.9.2019, il cliente, dopo avere esperito reclamo rispettivamente il 9.7.2019 e il 12.7.2019, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con delegazione di pagamento, preliminarmente, eccepisce la nullità parziale del contratto, perché sottoscritto con un soggetto iscritto all'OAM in qualità di mediatore creditizio e, in particolare, con un collaboratore del suddetto mediatore, e chiede l'integrale ristoro delle commissioni e delle spese sostenute per l'importo di € 4.631,71.

In via subordinata, chiede il rimborso dell'importo complessivo, a titolo di commissioni, di € 1.523,32.

Chiede, inoltre, il pagamento degli interessi legali dalla estinzione al saldo.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, con riguardo alla "asserita nullità parziale del contratto di finanziamento" per l'intervento di un collaboratore dell'intermediario del credito, osserva che tale soggetto è stato nominato "collaboratore" dal menzionato intermediario e chiede, pertanto, di rigettare l'eccezione di nullità parziale avanzata da controparte.



Con riferimento alle “spese di istruttoria”, eccepisce la natura *up front* delle medesime, perché trattasi di costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell’operazione di finanziamento e, quindi, sostenuti precedentemente alla concessione del fido e all’inizio dell’ammortamento effettivo del prestito.

Quanto alla richiesta di rimborso degli “oneri erariali”, afferma che non può essere accolta, perché tali costi sono stati sostenuti al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, trattandosi dell’imposta sostitutiva ex art. 17 del DPR n. 601/73 (€ 59,80) e delle spese postali e di notifica del contratto presso il datore di lavoro del cliente (€ 8,11).

Quanto alle “commissioni di attivazione”, evidenzia la natura *up front* di tali oneri perché previsti a copertura delle prestazioni e dei costi relativi all’attivazione del prestito e sottolinea che, a titolo di liberalità, in conteggio estintivo è stato riconosciuto l’importo di € 58,82.

Con riguardo, poi, alle “commissioni di gestione”, rileva che, in sede di conteggio estintivo, è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 33,86, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

Secondo il convenuto, infatti, l’art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede che le commissioni di gestione siano rimborsate per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del contratto medesimo e, poiché il “piano” è stato sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, nulla sarebbe dovuto a tale titolo.

Con riferimento, infine, alle “commissioni di intermediazione”, eccepisce la natura *up front* e la conseguente non rimborsabilità delle stesse, posto che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato a alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall’art. 128-*sexies*, comma 4, TUB.

Allega, a tale fine, copia della lettera di comunicazione di nomina del collaboratore inviata allo stesso in cui vengono richiamati i divieti e gli obblighi a cui si deve attenere nello svolgimento dell’attività.

Per tali ragioni insiste nel rigetto del gravame.

L’intermediario, già in sede di riscontro al reclamo, si è dichiarato disposto a riconoscere la somma di € 403,98, in via transattiva, e conferma tale proposta anche con le controdeduzioni.

In sede di repliche, il cliente precisa che il convenuto non ha provato che l’intermediario del credito, che operava in qualità di mediatore creditizio, abbia fornito una vasta gamma di prodotti al ricorrente nella fase precontrattuale come obbligatoriamente previsto dalla normativa, limitandosi ad allegare copia della nomina del collaboratore intervenuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale documento, peraltro, conferma quanto già eccepito nel ricorso, e cioè che il soggetto intervenuto non era autorizzato a stipulare il contratto perché *“ ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.”*

Precisa, inoltre, che il ricorrente *“non si è mai recato presso una sede dell'Istituto di credito”* e, al riguardo, allega la dichiarazione rilasciata dal ricorrente ad attestazione di quanto affermato.

Ribadisce che l'intermediario del credito *“non aveva nessun titolo per rappresentare e concludere contratti per conto dell'Istituto di credito”*.

Afferma, infine, che il convenuto non ha fornito riscontro alla mancanza di una chiara distinzione fra voci *up front e recurring* e richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro in materia.

Il cliente insiste, pertanto, nell'accoglimento delle richieste avanzate nel ricorso in via principale e in via subordinata.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 3.2.2014 ed estinto al 30.5.2019 in corrispondenza della rata n. 63 delle 120 dovute.

Il cliente ha prodotto la quietanza liberatoria comprovante l'avvenuta estinzione.

La domanda di nullità parziale del contratto appare infondata.

Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti che il contratto in esame non è stato stipulato con l'intermediario del credito ma con il convenuto e che il collaboratore dell'intermediario è intervenuto solo per la identificazione del ricorrente ai sensi del D.lgs. n. 231/2007.

Pertanto, la conclusione del finanziamento non è avvenuta tramite l'interposizione del mediatore che, se avesse operato come procuratore della Banca, avrebbe violato le disposizioni di cui all'art. 2 del DPR n. 287/2000 e all'art. 128 *sexies* TUB che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito.

In tale caso, comunque, vi sarebbe stata solo la nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione, con riconoscimento del diritto del cliente all'integrale restituzione dei relativi costi e, sussistendone i presupposti (domanda di risarcimento e dimostrazione del danno subito), di un indennizzo riferibile alla impossibilità di concludere il contratto a condizioni più vantaggiose (cfr. decisione n. 26526 del 17.12.2019 del Collegio di Coordinamento).

La domanda subordinata di ristoro degli oneri merita di essere parzialmente accolta.



Come è noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione dell'11 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti degli importi recati dalla tabella sotto riportata.

rate pagate	63	rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
spese istruttoria				450,00	213,75		213,75
commissioni di attivazione				1.138,20	540,65	58,82	481,83
commissioni di gestione				120,00	57,00	33,86	23,14
commissioni intermediario				1.626,00	772,35		772,35
Totale							1.491,07

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.523,32), perché applica il *pro rata temporis* anche agli oneri erariali.

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda principale. In parziale accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.491,07 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA